

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Sommario

1.	Premessa.....	2
2.	Scopo e campo d'applicazione.....	2
3.	Definizioni	3
4.	Principi di riferimento	4
5.	Procedimento di segnalazione	5
a.	Oggetto e contenuto	5
b.	Canali di segnalazione.....	6
c.	Esame e valutazione delle segnalazioni.....	7
d.	Documentazione e conservazione delle segnalazioni	8
6.	Tutela del segnalante.....	8
a.	Riservatezza	8
b.	Divieto di ritorsione	9
7.	Trattamento dei dati personali	10
8.	Segnalazioni esterne	10

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
0				

1. Premessa

Il D. Lgs 24/2023 - Decreto whistleblowing - reca la definitiva attuazione nell'ordinamento italiano della Direttiva Europea 2019/1937, armonizzando le disposizioni in materia di whistleblowing già vigenti e conferendo organicità alla disciplina, sia per il settore pubblico che per il settore privato.

Con il termine "whistleblowing", tradotto in italiano con "fare una segnalazione", si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell'attività lavorativa svolta, giungono a conoscenza di violazioni commesse nel contesto in cui operano e ne condividono il contenuto al fine di fermare i comportamenti illeciti. L'espressione "whistleblower", o segnalante, indica il colui che segnala.

La normativa in questione ha ad oggetto le modalità con cui le segnalazioni devono essere effettuate, nell'ottica di tutelare i soggetti che riportano le violazioni da ogni possibile ritorsione nei loro confronti.

Attraverso la segnalazione, quindi, il whistleblower contribuisce alla rilevazione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti dell'organizzazione e della gestione dell'ente, nonché alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per lo stesso.

L'espressione "whistleblowing policy", pertanto, individua la procedura interna che indica le modalità per effettuare una segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stato dato il compito di istaurare il canale di segnalazione esterna, come richiesto dalla normativa. Inoltre, l'ANAC ha svolto la funzione di controllo della corretta attuazione della disciplina da parte dei responsabili, con il potere di emettere sanzioni per coloro che non si adeguano alla normativa, nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023, che possono raggiungere i 50.00 euro.

Infine, ANAC ha dettato, attraverso l'emissione di Linee Guida adottate Delibera 311 del 12 luglio 2023, i riferimenti per la corretta individuazione e gestione dei canali di segnalazione e per orientare l'adozione dei presidi richiesti a tutela dei soggetti segnalanti.

2. Scopo e campo d'applicazione

Lo presente procedura è redatta ed adottata da Suolo e Salute S.r.l., ai sensi del D. Lgs 24/2023, al fine di definire ed illustrare le modalità di effettuazione, nonché di analisi e di trattamento, delle segnalazioni.

In concreto, si tratta di

- individuare i canali di segnalazione interna scelti da Suolo e Salute S.r.l.
- assicurare che tali segnalazioni siano gestite da un soggetto indipendente, autonomo e adeguatamente formato
- garantire la riservatezza dei dati personali raccolti nell'ambito della segnalazione (con specifico riferimento a quelli del segnalante, ma non solo)
- ribadire le tutele poste in essere al fine di condannare le ritorsioni contro i soggetti che effettuano segnalazioni

A tal fine, la procedura deve ritenersi vincolante per:

- Presidente/Direttore/Amministratore;

- o Consiglio di Amministrazione;
- o Collegio Sindacale;
- o Società di Revisione;
- o Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- o Dipendenti;
- o Collaboratori;
- o coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per la Società siano sotto il controllo e la direzione di Suolo e Salute S.r.l. *(a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, ma anche ex dipendenti per fatti che risalgono al tempo in cui il rapporto di lavoro era in essere);*
- o coloro che, pur esterni alla Società, operano, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per Suolo e Salute S.r.l.;
- o ogni altro soggetto che può essere individuato quale destinatario del MOG 231.

3. Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente procedura, i termini utilizzati hanno il significato esplicito di seguito.

- **Segnalazione:** comunicazione riservata avente ad oggetto la conoscenza (o il ragionevole e fondato sospetto) dell'avvenuta violazione di una norma o di un comportamento illecito o di qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle norme richiamate dal D. Lgs 24/2023
- **Segnalazione esterna:** segnalazione effettuata ad ANAC attraverso il canale da essa predisposto o denuncia per divulgazione pubblica, attraverso i media
- **Segnalazione in mala fede:** la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio alla Società o ad altri soggetti ovvero effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.
- **Soggetti segnalanti:** i lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione in base a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.
- **Soggetti diversi da chi segnala:** Facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi che hanno un rapporto abituale con il segnalante, enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti
- **Soggetti segnalati:** tutti coloro che abbiano commesso presunti illeciti, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque abbiano posto in essere qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle norme richiamate dal D. Lgs 24/2023

- **Gestore della segnalazione:** soggetto incaricato di ricevere ed analizzare la segnalazione individuato da Suolo e Salute S.r.l. nell'Organismo di Vigilanza; la ricezione della segnalazione è materialmente effettuata dal Segretario che la comunicherà tempestivamente al Presidente dell'OdV.
- **G.D.P.R.:** Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
- **D. Lgs. 231/01 o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.
- **MOG 231/ Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del D. Lgs 231/2001.
- **Codice Etico:** adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001, ovvero il documento che illustra i principi che ispirano l'attività della Società e gli standard etici e comportamentali da rispettare nei rapporti con gli altri
- **O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

4. Principi di riferimento

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo e organizzativo nonché nel rispetto dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare sempre in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

Riservatezza: Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato, del segnalante e di tutti gli altri soggetti coinvolti.

Protezione: Tutti i soggetti che operano nel contesto di Suolo e Salute S.r.l. sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, la società garantisce ai soggetti che effettuano le segnalazioni che non vi saranno ritorsioni né discriminazioni di alcun tipo. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione e di agire con la massima trasparenza. Eventuali condotte ritorsive, anche poste in essere dai colleghi, non sono tollerate.

Correttezza: la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in mala fede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Imparzialità e indipendenza: tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni presentano adeguati requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

5. Procedimento di segnalazione

a. Oggetto e contenuto

L'oggetto della segnalazione, sulla base di quanto indicato dal D. Lgs 24/2023, è la commissione (anche solo tentata) di condotte illecite riguardanti: *(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo)*

- o Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- o violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti nei seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- o violazioni di disposizioni europee che consistono in:
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, gli aiuti di stato, le imposte sulle società;
 - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione in tutti i settori sopra richiamati.
- o violazioni, commesse nell'interesse o a vantaggio della Società, da soggetti apicali o sottoposti, del D. Lgs 231/2001 e del MOG 231, comprensivo di Codice Etico e delle procedure in esso richiamate;

La segnalazione non può, invece, riguardare:

- o le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- o le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea relativi a servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del

finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, e degli atti nazionali che applicano tali normative

- o le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati consumati o tentati, a danno della Società.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, dei quali egli abbia almeno un sospetto fondato.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili; devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita, ove gli stessi siano noti e, preferibilmente, prevedere in allegato i documenti che provano i fatti segnalati.

Il soggetto segnalante è tenuto, quindi, a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le indagini e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.

È preferibile che le segnalazioni contengano:

- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo;
- l'indicazione dei documenti a sostegno dei fatti riportati e, qualora tali documenti siano nella disponibilità del segnalante, la loro allegazione;
- l'indicazione di tutti i dati noti al fine di individuare gli autori della condotta;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione di eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

L'indicazione dei dati del soggetto che effettua la segnalazione non è obbligatoria, in quanto sono accettate anche le segnalazioni anonime, tuttavia, le stesse non garantiscono l'applicazione delle tutele previste dal Decreto whistleblowing. Pertanto, è preferibile che il soggetto segnalante fornisca elementi per la sua identificazione, anche al fine di instaurare un dialogo con il gestore della segnalazione.

Si precisa che le segnalazioni inviate con il fine di danneggiare o di recare pregiudizio al segnalato, sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse e rilievi.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, emerga che la segnalazione ha carattere diffamatorio, ovvero la stessa risulti essere infondata ed effettuata in mala fede, con dolo o colpa grave, Suolo e Salute S.r.l. potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

b. Canali di segnalazione

Le segnalazioni, aventi contenuto come sopra indicato, possono essere effettuate ricorrendo alle seguenti modalità:

- piattaforma informatica accessibile dal sito di Suolo e Salute S.r.l. alla voce "whistleblowing" (<https://suoloesalute.smartleaks.cloud/>);

- posta cartacea, indirizzata alla attenzione del soggetto gestore e indicazione “strettamente riservata”, inviata alla sede legale della Società

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono protocollate e conservate a cura del Segretario e del Presidente dell’OdV, per garantire la tutela della riservatezza del segnalante.

La segnalazione cartacea deve essere indirizzata all’attenzione dell’OdV e recare la dicitura “riservata”, preferibilmente separando i documenti contenenti i dati del segnalante dall’effettivo contenuto della segnalazione.

Qualora il soggetto segnalante dovesse ritenere opportuno effettuare oralmente la propria segnalazione, potrà richiedere un colloquio con il Presidente dell’OdV, inviando una richiesta tramite e-mail all’indirizzo organismodivigilanza@suoloesalute.it. Il colloquio è fissato entro un lasso di tempo ragionevole.

c. Esame e valutazione delle segnalazioni

L’Organismo di Vigilanza, soggetto preposto alla ricezione e all’analisi delle segnalazioni, effettua le indagini rispettando i principi di imparzialità e riservatezza.

Le segnalazioni ricevute dal Segretario e comunicate, immediatamente, al Presidente sono condivise con i membri dell’OdV per la fase di svolgimento delle indagini e per la valutazione degli esiti, avendo cura di non diffondere, ove non sia strettamente necessario, i dati del soggetto segnalante.

Il Presidente rilascia l’avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla prima data di ricezione della stessa.

Una volta inviato l’avviso, il presidente comunica all’OdV che è stata effettuata una segnalazione e si dà avvio alla fase della valutazione di ammissibilità della stessa. L’inammissibilità della segnalazione è comunicata al segnalante.

Vagliata l’ammissibilità della segnalazione, si avvia la fase di accertamento ed analisi.

L’OdV compie direttamente tutte le attività ritenute opportune per l’accertamento dei fatti segnalati; ove lo ritenga necessario, può avvalersi, per specifica competenza, del supporto e della collaborazione delle strutture interne e di funzioni aziendali nonché professionisti e consulenti esterni, sempre avendo cura di non diffondere i dati del segnalante e richiedendo la massima riservatezza e imparzialità ad ogni collaboratore.

Potranno essere sentite tutte le persone che potrebbero essere informate sui fatti e potranno essere visionati ed acquisiti tutti i documenti utili alla ricostruzione dei fatti.

Qualora a conclusione della fase di analisi emerga l’assenza di elementi sufficienti ed esaustivi o l’infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest’ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni.

Anche nel caso in cui ritenga di archiviare la segnalazione, ove la stessa si sia dimostrata una segnalazione in mala fede, l’OdV potrà richiedere a Suolo e Salute S.r.l. di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori.

Qualora gli approfondimenti effettuati evidenzino effettive violazioni del MOG e/o del Codice Etico, ovvero emerga il fondato sospetto di commissione di un reato o della violazione delle norme di

derivazione europea richiamate dal D. Lgs 24/2023, all'Organismo di Vigilanza procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione agli organi dirigenziali e, a seguito di un confronto con questi, ove ciò si riveli necessario, alle autorità competenti.

In ogni caso, l'OdV fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

d. Documentazione e conservazione delle segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la redazione e la conservazione di documenti informatici e/o fisici, le segnalazioni ricevute e tutti gli step intermedi che hanno portato alla conclusione del procedimento delle indagini, per garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

Le segnalazioni effettuate in forma orale devono essere debitamente documentate, al pari delle segnalazioni scritte. Il colloquio eventualmente richiesto per effettuare una segnalazione orale è documentato attraverso la registrazione (previo consenso del segnalante) o la verbalizzazione (nel qual caso, il segnalante dovrà sottoscrivere il verbale per certificare la corretta rappresentazione del contenuto).

I documenti sono archiviati presso l'ufficio della sede legale di Via P. Borsellino, 12- Fano (PU) il cui accesso è consentito del Gestore, nonché ai soggetti da esso espressamente autorizzati.

La documentazione relativa al whistleblowing (file, documenti fisici) viene conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito della procedura, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Infine, per quanto concerne le segnalazioni effettuate in mala fede, le stesse potranno essere conservate previa la cancellazione dei dati del soggetto ingiustamente segnalato ivi contenuti.

6. Tutela del segnalante

a. Riservatezza

L'identità del whistleblower è sempre garantita, a partire dalla fase sia in fase di acquisizione della segnalazione, sia in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (*come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo*).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo espresso consenso: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti, pertanto, a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, di conseguenza, del MOG di Suolo e Salute S.r.l.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale deputata a tali contestazioni, nonché allo stesso segnalato, solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;

2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

b. Divieto di ritorsione

Suolo e Salute S.r.l. condanna ogni forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, perpetrata per motivi connessi alla segnalazione.

Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo:

- o licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- o la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- o il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- o la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- o le note di merito negative o le referenze negative;
- o l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- o la coercizione, l'intimidazione, le molestie (di qualsiasi natura) o l'ostracismo;
- o la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- o la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'Organismo di Vigilanza che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

Inoltre, il segnalante potrà procedere con l'invio di una comunicazione all'ANAC, come meglio precisato nel paragrafo 8 sulle segnalazioni esterne.

Suolo e Salute S.r.l. supporta i segnalanti; la Direzione della Società si riserva, inoltre, il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiamo presentato una segnalazione in conformità alla presente procedura.

Il segnalante anonimo, che dovesse essere identificato successivamente, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

La tutela si applica anche ai soggetti diversi da chi segnala, come indicati nel D. Lgs 24/2023, purché gli stessi siano effettivamente collegati al segnalante da rapporti stabili o lo abbiano aiutato nella proposizione della segnalazione.

7. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR UE 2016/679 e del D. Lgs 51/2018 nonché della normativa nazionale indicata nel D. L 196/2003 e ss.mm.ii e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione, nonché per la gestione della stessa.

In particolare, la Società, quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che lo stesso sarà effettuato al solo fine di dare attuazione alla presente procedura e, quindi, per la corretta gestione della segnalazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il trattamento dei dati, pertanto, avverrà:

1. informando adeguatamente e preventivamente l'interessato, per il tramite dell'informativa privacy contenuta nel modulo di segnalazione e nella quale sono indicate, tra l'altro:
 - a. finalità e modalità del trattamento dei dati personali;
 - b. titolare del trattamento dei dati personali;
 - c. destinatari e categorie di destinatari ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione;
 - d. tempi e modi di conservazione dei dati, nonché diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali;
2. coinvolgendo i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti.

Pertanto, tutti i dati personali contenuti nella segnalazione, o altrimenti raccolti in fase di istruttoria, che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi;

3. adottando misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

8. Segnalazioni esterne

Il D. L. 24/2023 prevede, oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'ANAC, nonché di effettuare divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Questa possibilità può essere attivata:

- in mancanza dell'individuazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero se questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma a questa non è stato dato seguito;

- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive (ad esempio per ragioni di eventuali conflitti di interesse);
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può sempre comunicarlo ad ANAC.